



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione



NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose** in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazione: antidiscriminazione@asgi.it

Le Antenne

Antenna territoriale Toscana: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale Emilia Romagna: antidiscriminazionebologna@gmail.com

Antenna territoriale Puglia: antidiscriminazionepuglia@gmail.com

Antenna territoriale Lombardia: antidiscriminazionemilano@gmail.com

Antenna territoriale Campania: antidiscriminazionenapoli@gmail.com

Antenna territoriale Lazio: antidiscriminazioneroma@gmail.com

Antenna territoriale Piemonte: antidiscriminazionetorino@gmail.com

Antenna territoriale Veneto: antidiscriminazioneverona@gmail.com

Antenna territoriale Sicilia: antidiscriminazione sicilia@gmail.com

INDICE

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI E ALTRE NOVITA'

- 1. Il ricorso contro le ordinanze “anti ebola”.....p. 4**
- 2. Lettera alle prefetture per l’annullamento delle ordinanze anti-richiedenti.....p. 5**
- 3. Istituzione del Fondo per il sostegno alla natalità.....p. 8**

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Le prestazioni sociali che spettano anche ai titolari di permesso unico lavoro

1.1 Il bonus bebè.....p. 9

(Tribunale di Pavia, ordinanza 19.07.2017, Corte d’appello di Milano, sentenza 28.7.2017, Tribunale di Verona, ordinanza 4.8.2017, Corte d’appello di Torino, sentenza 20.9.2017, Tribunale di Alessandria, ordinanza 22.9.2017)

1.2 L’assegno di maternità.....p. 10

(Tribunale di Milano, ordinanza 6.9.2017, Tribunale di Milano, ordinanza 14.9.2017, Tribunale di Alessandria, ordinanza 25.9.2017)

1.3 L’assegno al nucleo familiare numeroso.....p. 10

(Tribunale di Alessandria, ordinanza 22.9.2017)

2. L’assegno sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia da 10 anni anche in assenza del permesso di soggiorno lungo periodo.....p. 11

(Corte d’appello di Venezia, sentenza 5.9.2017)

3. Lo straniero può autocertificare i redditi prodotti all’estero ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche.....p. 12

(Tribunale di Pavia, sentenza 13 settembre 2017)

4. L’aggravante per finalità di discriminazione.....p. 13

(Tribunale di Milano, sentenza 18 maggio 2017, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 5 luglio 2017)

5. Le azioni antidiscriminatorie relative ai rapporti di lavoro.....p. 13
(Corte d'appello di Trieste, sentenza 10.8.2017)

D. DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.....p. 15

2. Elenco delle pronunce relative al tema delle prestazioni sociali.....p. 15

3. Modelli accesso prestazioni.....p. 15

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI E LE ALTRE NOVITA'

1. Il ricorso contro le ordinanze “anti ebola”

Con ordinanza del 28 luglio 2017 il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso presentato da ARCI, Avvocati di Strada, ASGI e Federazione di Solidarietà e Lavoro contro le cd. ordinanze “anti ebola” del Comune di Alassio e del Comune di Carcare.

Le due analoghe ordinanze vietavano rispettivamente: *“alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività delle malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”* (Comune di Alassio – ordinanza n. 831 del 1 luglio 2015) e *“la dimora, anche occasionale, di persone provenienti da paesi dell’area africana o asiatica presso qualsiasi struttura di accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l’idoneità a soggiornare”* (Comune di Carcare – ordinanza n. 27 del 25 giugno 2016).

Le associazioni avevano chiesto al giudice di riconoscere il carattere discriminatorio di tali provvedimenti, che colpivano in maniera quasi esclusiva i cittadini stranieri, in violazione degli artt. 2 e 43 TU Immigrazione che prevedono il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri e il divieto di discriminazione etnico – razziali.

Il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta dei ricorrenti affermando che la *“correlazione operata, del tutto automaticamente, nella ordinanza de quibus tra la – solo potenziale – insorgenza di malattie infettive e l’origine etnica e la provenienza geografica dei soggetti ivi citati, non potendo i problemi connessi alle malattie infettive, anche qualora effettivamente accertati, essere collegati in modo esclusivo al fenomeno dell’immigrazione bensì’ ad altri fattori quali la povertà o l’emarginazione sociale che purtroppo colpiscono, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia o razza, chi è costretto a vivere in condizioni igienico sanitarie precarie”* è discriminatoria.

Inoltre il giudice ha affermato che la richiesta di presentare un certificato medico che accerti l’assenza di qualunque malattia infettiva è una richiesta di difficile se non impossibile attuazione, discriminatoria in quanto indirizzata prevalentemente agli stranieri.

I due Comuni, secondo quanto previsto dal giudice, devono quindi revocare le ordinanze con effetto ex tunc, pubblicando la decisione adottata dal tribunale di Genova su un quotidiano a tiratura nazionale, nonché pubblicare l’intero provvedimento sull’homepage del sito comunale.

[L’ordinanza](#)

2. Lettera alle prefetture per l'annullamento delle ordinanze anti-richiedenti

Le Associazioni di tutela dei migranti (ASGI, NAGA, APN) e altre organizzazioni sindacali (Anolf Cisl Milano, Cgil Lombardia, Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Lecco, Vallecamonica-Sebino e Uil Bergamo) hanno inviato una lettera ai Prefetti di Milano, Brescia, Bergamo, Lecco e Varese chiedendo un intervento sulle ordinanze che sono state adottate da molti sindaci della Lombardia in materia di accoglienza dei richiedenti asilo.

In particolare le associazioni firmatarie hanno chiesto ai Prefetti di annullare tali ordinanze al fine di ripristinare la legalità e favorire un clima di cooperazione tra le istituzioni e le forze sociali che consenta di fare fronte all'importante esigenza di accogliere in modo diffuso e senza squilibri territoriali quanti hanno diritto di proporre domande di protezione internazionale.

La lettera in questione sottolinea come tali ordinanze risultino contrarie alla legge per molteplici motivi.

In primo luogo si riscontra un abuso del potere di ordinanza ex art. 54, comma 4, Dlgs 267/00. Infatti mettere a disposizione abitazioni per l'accoglienza di richiedenti la protezione internazionale su mandato della Prefettura non costituisce pericolo per *“la incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*, ma anzi gesto di civile solidarietà, in adesione alla richiesta di un organo dello Stato. Se si considera poi che pochissimi dei comuni in questione hanno strutture di accoglienza nel proprio territorio, ne consegue che la (presunta e inesistente) minaccia è comunque priva di quegli elementi di concretezza che devono sottostare al potere di ordinanza e della necessaria verifica istruttoria.

Inoltre le ordinanze pongono a carico dei privati oneri procedurali privi di una specifica finalità non previsti per alcuna analoga situazione e consistenti nella raccolta di informazioni che sono tutte già in possesso della PA.

Ulteriore elemento di illegittimità deriverebbe poi dal fatto che le ordinanze, nella parte in cui pretendono di ottenere dai privati informazioni sulle condizioni di salute (richieste oltretutto con formula generica che impedisce di identificare compiutamente la fattispecie sanzionata) violano il diritto alla riservatezza degli ospiti e persino il dovere degli ospitanti, che ovviamente non hanno alcun diritto di divulgare a chicchessia, in assenza di concreti motivi di tutela della salute pubblica, le condizioni sanitarie delle persone ad essi affidate.

Inoltre è addirittura richiesta una relazione quindicinale sulle condizioni sanitarie degli ospiti, in violazione dei più elementari principi di tutela della privacy.

È di tutta evidenza che tali ordinanze non perseguono alcuna finalità di pubblico interesse ma hanno quale unico scopo quello di scoraggiare la cittadinanza dalla adesione ai piani di accoglienza, piegando così l'attività amministrativa a finalità politiche di parte.

A tale segnalazione ha fatto seguito una lettera della Prefettura di Milano che invita i Comuni milanesi a revocare le ordinanze sindacali anti-richiedenti asilo.

Infatti il Prefetto di Milano in questa lettera segnala i forti dubbi di legittimità delle ordinanze anti-richiedenti asilo in quanto queste pretendono di intervenire su una materia di competenza statale, sulla base di un presunto pericolo grave e imminente che non sussiste e che comunque sarebbe costituito, secondo le ordinanze stesse, dal generale fenomeno migratorio che palesemente non riguarda i singoli comuni e che non determina emergenze socio sanitarie e di ordine pubblico di esclusiva rilevanza locale.

La lettera contesta inoltre le ordinanze nella parte in cui, prevedendo sanzioni amministrative e responsabilità penale in caso di inosservanza dei vincoli imposti, si pongono in contrasto con l'art.1 della legge n. 689 del 1981 (secondo la quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione) nonché con gli art. 3, 10, 25, comma 2 e 41 della Costituzione.

Il Prefetto segnala infine che l'adozione delle sopra citate ordinanze da parte dei Comuni potrebbe esporre le amministrazioni a "responsabilità in sede giurisdizionale" e invita di fatto i sindaci alla revoca.

A seguito di tale intervento ASGI si augura dunque che anche gli altri prefetti interessati si muovano tempestivamente nella stessa direzione e che i sindaci vogliano ottemperare all'invito e provvedere alla revoca di ordinanze che hanno il solo scopo di fomentare allarmismo nella popolazione e contrastare i piani di accoglienza.

Di seguito un elenco dei Comuni che hanno emanato le predette ordinanze

PROVINCIA DI MILANO

Opera – ordinanza n. 111 del 7.9.17

Trezzo sull'Adda – ordinanza n. 115 del 07.09.2017

Cologno monzese – ordinanza n. 45 del 07.09.2017

Inzago – ordinanza n. 89 del 07.09.2017

PROVINCIA DI BRESCIA

Capriano del Colle – ordinanza n. 18 del 10.8.17

Castelcovati – ordinanza n. 40 del 29.8.17

Marone – ordinanza n 23 del 29.8.17

PROVINCIA DI BERGAMO

Azzano S. Paolo – ordinanza n.38 del 8.8.17

Capizzone - ordinanza n. 16 del 7.8.17

Covo – ordinanza n., 4 del 5.8.17
Palazzago – ordinanza n. 32 del 5.8.17
Palosco – ordinanza n. 198 del 12.8.17
Pontida - ordinanza n. 44 del 11.8.17
Spirano – ordinanza n. 31 del 7.8.17
Telgate – ordinanza n. 37 del 9.8.17
Torre Boldone – ordinanza n. 18 dell'8.8.17

PROVINCIA DI VARESE

Gallarate - ordinanza n. 6 del 18.8.17
Morazzone – ordinanza n. 26 del 4.8.17

PER LA PROVINCIA DI LECCO

Oggiono - ordinanza n. 139 del 10.8.17

[La lettera alle prefetture](#)

[La lettera del prefetto di Milano](#)

3. Istituzione del Fondo per il sostegno alla natalità

Con D.P.C.M del 8.6.2017, pubblicato il 12.9.2017, è stato istituito, in attuazione della legge di stabilità per il 2017, il Fondo di sostegno alla natalità a favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2017 con estensione fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Il Fondo opera per prestiti fino a 10.000 euro mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari senza che i soggetti finanziatori possano richiedere garanzie aggiuntive. In questo modo si permette dunque, anche alle famiglie prive di sufficienti garanzie, di accedere al credito agevolato.

I finanziamenti che rientrano nella garanzia del Fondo non possono avere una durata superiore a sette anni e un ammontare superiore a diecimila euro e non possono coprire più del cinquanta per cento del finanziamento totale.

Nell'ipotesi di inadempimento del beneficiario del finanziamento, interviene allora la garanzia del Fondo: in caso di infruttuosa intimazione di pagamento al beneficiario, trascorsi sessanta giorni, il finanziatore può richiedere l'intervento della garanzia.

Quanto ai requisiti di accesso, l'art. 3, comma 2, lettera a) del DPCM prevede che i soggetti beneficiari del finanziamento debbano essere residenti in Italia e avere la cittadinanza italiana o europea oppure, se si tratta di cittadini extracomunitari, debbano essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

L'accesso al Fondo viene poi attuato su base meramente temporale in base all'anno, al mese, al giorno, all'ora e al minuto di arrivo della richiesta risultando irrilevante l'effettiva situazione reddituale del soggetto richiedente. Ne deriva che, anche genitori benestanti potrebbero beneficiare della garanzia mentre, quei genitori che, pur trovandosi in una situazione economica più svantaggiosa, hanno inviato la richiesta in un momento successivo potrebbero rimanerne esclusi.

Tale agevolazione nell'accesso al credito, così come avviene anche per il premio alla nascita di cui all'art. 1 comma 353 della L.11 dicembre 2016 n. 232, si mantiene dunque collegata ad una logica di sostegno alla nascita in sé piuttosto che a quella di sostegno alle famiglie bisognose al momento della nascita.

Quanto agli stranieri invece viene mantenuto, come già in tutte le prestazioni varate negli ultimi anni, il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo con la inevitabile conseguenza che coloro che non dispongono del reddito minimo e dell'alloggio idoneo necessario per accedere al permesso di lungo periodo resteranno esclusi (come già dal premio alla nascita, dall'assegno di natalità, dal reddito di inclusione ecc.) anche dal Fondo di sostegno: il migrante regolarmente soggiornante e bisognoso continua ad essere ignorato dalle politiche sociali.

B. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ

1. Le prestazioni sociali che spettano anche ai titolari di permesso unico lavoro

1.1 Il bonus bebè

Numerose sono le pronunce che continuano a succedersi in relazione al riconoscimento dell'accesso all'assegno di natalità anche per i titolari di permesso unico lavoro.

Anche i Tribunale di Pavia, Verona, Alessandria nonché le Corti d'Appello di Milano e Torino hanno riconosciuto l'estensione di tale beneficio al di là dei soli titolari di un permesso lungo soggiorno.

Come viene esposto nelle varie pronunce, il riconoscimento di tale diritto deriva dal fatto che la prestazione, di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014, rientra nell'ambito della sicurezza sociale disciplinata dall'art. 3 lett. b) del Regolamento 883/2004 in quanto è diretta a tutelare economicamente la maternità e la paternità sino al compimento del terzo di vita del bambino ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale.

Di conseguenza il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della direttiva 2011/98 deve trovare applicazione. Infatti tale principio è senza dubbio chiaro preciso ed incondizionato e dunque risulta direttamente applicabile dalla pubblica amministrazione.

Una sua violazione che realizza di conseguenza l'esclusione dall'accesso a tale prestazione di un cittadino extra UE titolare di permesso unico lavoro risulta dunque discriminatoria.

Dunque si fa sempre più consolidata la giurisprudenza che riconosce la diretta applicabilità dell'art. 12 della direttiva 2011/98 con conseguente disapplicazione delle norme nazionali che escludono i titolari di permesso unico lavoro dal diritto a prestazioni di sicurezza sociale e in particolare dall'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014.

Di seguito le nuove pronunce in materia di assegno di natalità

[Tribunale di Pavia, ordinanza 19.07.2017](#)

[Corte d'appello di Milano, sentenza 28.7.2017](#)

[Tribunale di Verona, ordinanza 4.8.2017](#)

[Corte d'appello di Torino, sentenza 20.9.2017](#)

[Tribunale di Alessandria, ordinanza 22.9.2017](#)

1.2 L'assegno di maternità

Seguendo il medesimo ragionamento adottato per il bonus bebè si susseguono numerose le pronunce che riconoscono l'accesso all'assegno di maternità anche ai titolari di permesso unico lavoro, considerando discriminatoria la limitazione di tali prestazione ai soli titolari di permesso di soggiorno lungo periodo.

Infatti l'assegno di maternità di cui all'art. 74. D.lgs 151/2001, così come l'assegno di natalità, è una prestazione di sicurezza sociale ai sensi del regolamento 883/2004 e pertanto una cittadina di un paese terzo, titolare di un permesso unico lavoro ha comunque diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 12 della direttiva 2011/98. Tale principio è chiaro, preciso e incondizionato e deve pertanto essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni.

La violazione dell'applicazione diretta di tale principio di parità in materia di sicurezza sociale costituisce senza dubbio una discriminazione.

Di seguito le nuove pronunce in materia di assegno di maternità:

[Tribunale di Milano, ordinanza 6.9.2017](#)

[Tribunale di Milano, ordinanza 14.9.2017](#)

[Tribunale di Alessandria, ordinanza 25.9.2017](#)

1.3 L'assegno al nucleo familiare numeroso

Il Tribunale di Alessandria ha riconosciuto che l'art. 2 comma 6 L. 153/1988 costituisce una discriminazione e pertanto deve essere disapplicata, nella parte in cui compie una differenziazione tra i cittadini italiani e gli stranieri lungo soggiornanti ammettendo per essi il computo dei soli familiari residenti in Italia.

Infatti l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 L.153/1998 è una prestazione di natura assistenziale ed essenziale e come tale risulta esclusa dalle prestazioni per le quali è concessa la derogabilità da parte degli Stati membri in base all'art. 11 comma 4 della direttiva 109/2003. Al considerando 13 si prevede infatti che agli Stati non è consentito apporre ulteriori limitazioni che vadano al di là delle prestazioni essenziali che comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine.

Dunque lo Stato prevedendo per i cittadini extracomunitari un trattamento differenziato realizza una violazione del principio di parità di trattamento stabilito all'art 11 lett. d) della direttiva 103/2009.

La pronuncia

[Tribunale di Alessandria, ordinanza 22.9.2017](#)

2. L'assegno sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia da 10 anni anche in assenza del permesso di soggiorno lungo periodo

La Corte d'appello di Venezia conformandosi alle precedenti pronunce del Tribunale di Piacenza e della Corte d'appello di Firenze riconosce che l'assegno sociale spetta al cittadino extra UE anche in assenza del permesso di lungo periodo purché sia soggiornante sul territorio nazionale da almeno 10 anni.

La Corte d'appello ha affermato infatti che il requisito della residenza decennale in Italia previsto dall'art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 per il diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/95 ha assorbito il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo. Di conseguenza tale permesso non è più un requisito necessario ai fini dell'accesso alla prestazione, ma assume solo valore indicativo della stabile permanenza sul territorio, che può anche essere attestata da permessi di soggiorno rilasciati senza soluzione di continuità.

In particolare, sul tema dei requisiti per l'accesso a tale beneficio risulta rilevante anche la decisione di inammissibilità n. 180/16 della Corte Costituzionale ove sembra emergere che la Corte abbia ritenuto che l'introduzione successiva del requisito dei 10 anni di residenza abbia implicitamente abrogato il requisito del permesso di lungo periodo.

La pronuncia

[Corte d'appello di Venezia, 5.9.2017](#)

3. Lo straniero può autocertificare i redditi prodotti all'estero ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche.

La questione dell'autocertificazione dei redditi prodotti all'estero da parte del cittadino straniero è tornata al vaglio dei giudici.

Come noto l'art. 3 d.p.r. 445/00 derogando (illegittimamente trattandosi di norma regolamentare) al vincolo di parità di trattamento di cui dall'art. 2 comma 5 TU immigrazione, ha previsto che il cittadino straniero possa autocertificare solo *“gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”*.

In tale ostacolo incorrono anche i richiedenti prestazioni pensionistiche che, se stranieri, sono oggetto della richiesta dell'INPS di certificazioni del reddito estero che spesso risultano difficili se non impossibili da ottenere.

Infatti la questione delle prestazioni pensionistiche è regolata dalla legge 289 del 2002 ove all'art. 49 si prevede che i redditi prodotti all'estero, da valutare ai fini dell'accesso a queste prestazioni, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 12 maggio 2003 definisce le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui queste possono essere sostituite con autocertificazione.

In particolare ai fini della rilevazione del reddito all'estero, di cui all'art. 2 comma 2, si prevede, per i cittadini provenienti dai paesi non compresi nell'elenco della tabella allegata, la certificazione proveniente dagli enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali nel paese d'origine e l'autocertificazione dalla quale risultino eventuali redditi ulteriori (senza dunque essere necessaria la copia della dichiarazione dei redditi prevista invece all'art. 2 comma 1 lett. b) in relazione ai paesi presenti nell'elenco).

Ne risulta che in caso di mancata identificazione da parte dell'INPS dell'ente erogatore, i richiedenti sono autorizzati alla autocertificazione di tutte le tipologie di redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il Tribunale di Pavia, in una causa promossa tramite l'INAS CISL di Milano, aderendo alla interpretazione letterale della norma, ha riconosciuto allo straniero che richiede l'accesso ad una prestazione pensionistica, la possibilità di autocertificare i redditi prodotti nel paese d'origine, in mancanza dell'individuazione da parte dell'INPS degli enti erogatori nel paese d'origine come previsto all'art. 3 del D.M. 12 maggio 2003.

La pronuncia

[Tribunale di Pavia, 13.9.2017](#)

4. L'aggravante per finalità di discriminazione

L'art. 3 D.L. 122/991 prevede l'aggravante delle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Tale aggravante sussiste qualora le espressioni utilizzate nei confronti della persona offesa rendano evidente la sussistenza di un manifesto pregiudizio di inferiorità nei confronti di una sola razza o comunque un senso di ostilità per motivi razziali.

Recentemente il Tribunale di Milano e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno riconosciuto la sussistenza di tale aggravante in relazione rispettivamente al delitto di diffamazione e al reato di lesioni personali.

In entrambi i casi infatti si è fatto uso di frasi dotate di chiara valenza discriminatoria in quanto espressive dell'idea della superiorità della razza bianca e dell'inferiorità della cultura del paese d'origine della persona offesa.

Le pronunce

[Tribunale di Milano, sentenza 18 maggio 2017](#)

[Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 5 luglio 2017](#)

5. Le azioni antidiscriminatorie relative ai rapporti di lavoro

Con sentenza del 10 agosto 2017 la Corte di Appello di Trieste ha affrontato due questioni processuali di particolare rilievo in materia di azioni discriminatorie relative ai rapporti di lavoro.

La prima è se dette azioni debbano essere assegnate alla sezione lavoro del Tribunale anche se si svolgono con il rito di cui all'art. 28 Dlgs 150/11 (e dunque con il rito sommario di cognizione ex art. 702bis cpc). La Corte in realtà non sembra porsi espressamente il problema di un eventuale conflitto tra riti, ma si limita a richiamare la consolidata giurisprudenza di Cassazione secondo la quale rientrano nella “*competenza*” (in senso tabellare) del giudice del lavoro tutte le controversie rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisca “*l'antecedente e presupposto necessario della situazione dedotta in giudizio e in ordine alla quale viene richiesta tutela*”. Ne segue che, anche le azioni riguardanti il diritto alla assunzione (e non la rivendicazione di un diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro già costituito), vengono correttamente assegnate al giudice del lavoro; e ne segue altresì che l'azione “*che ha ad oggetto il diritto soggettivo a non essere discriminati nell'accesso al lavoro deve ritenersi senz'altro devoluta alla cognizione del Giudice del Lavoro, rientrando nel novero di quelle contemplate dall'art. 409 c.p.c*” indipendentemente dal fatto che il rito applicato sia quello antidiscriminatorio.

A questo punto si pone però la seconda questione molto più delicata, cioè quella dell'appello: la prima infatti, comunque la si risolva, attiene solo alla assegnazione tabellare della causa e non comporta conseguenze particolari per il ricorrente (salvo il tempo perso per un eventuale trasferimento del fascicolo da una sezione all'altra) posto che il rito resta in ogni caso quello previsto dall'art. 702 bis c.p.c.

Più importante è appunto la decisione circa il rito da seguire per l'appello, che coinvolge delicate questioni di decadenza. Posta infatti l'inesistenza di un rito “sommario di cognizione” per il grado di appello, si tratta di decidere se l'assegnazione in primo grado al giudice del lavoro vincoli il secondo grado di giudizio imponendo anche in questa sede il rito del lavoro o se l'assenza di una previsione specifica nell'art. 702quater c.p.c. comporti l'applicazione del rito ordinario, indipendentemente dalla “provenienza” tabellare della causa. Nel primo caso il giudizio di appello dovrà essere introdotto con ricorso depositato entro il termine di 30 giorni; nel secondo caso con citazione, notificata entro 30 giorni.

La Corte d'appello di Trieste opta per la prima soluzione e conclude immediatamente *che “non disciplinando l’art. 702 quater il procedimento d’appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., il rito in appello consegue al rito che si sarebbe ordinariamente applicato in primo grado: nel caso di specie, l’ordinario rito del lavoro”*. Poiché nel caso esaminato dalla Corte, l’Amministrazione aveva notificato atto di citazione entro 30 giorni, ma aveva iscritto al ruolo dopo tale termine, la Corte ha accolto l’eccezione della difesa della lavoratrice (esclusa da una selezione perché straniera) e dichiarato inammissibile l’appello.

La pronuncia

[Corte d'appello di Trieste, 10.8.2017](#)

D. DOCUMENTI UTILI E NEWS

1. Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di sicurezza sociale

Sul sito è stata pubblicata una scheda pratica sulla normativa e la giurisprudenza italiana e europea relativa all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini extra UE.

[La scheda](#)

2. Elenco delle pronunce relative al tema delle prestazioni sociali

Qui sotto un elenco delle pronunce in materia di prestazioni sociali

[L'elenco](#)

3. Modelli accesso prestazioni

Sono stati caricati sul sito una serie di modelli per la presentazione della domanda alle principali prestazioni sociali. Il modello, da compilare, deve poi essere inviato via Pec o via posta con raccomandata di ritorno all'autorità competente (l'INPS o il Comune a seconda della prestazione in questione).

[I modelli](#)